

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/99 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2017

che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative alla Cina e al Messico figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

*[notificata con il numero C(2017) 128]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

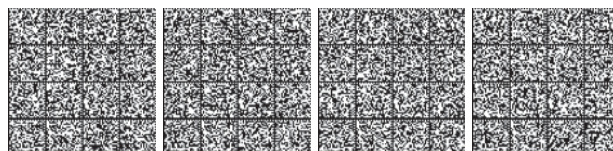
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
- (2) La decisione 93/195/CEE ⁽³⁾ della Commissione stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II della medesima decisione stabilisce, tra l'altro, che un cavallo registrato esportato temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni deve, dal momento della sua uscita dall'Unione, essere stato solamente nel paese che ha emesso il certificato per la reintroduzione nell'Unione o in un paese terzo appartenente allo stesso gruppo sanitario indicato nell'allegato I di tale decisione.
- (3) Le manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour avranno luogo con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale a Miami, Stati Uniti d'America, e nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, dal 30 marzo al 30 aprile 2017.
- (4) Visto che le manifestazioni del LG Global Champions Tour negli Stati Uniti d'America e nell'area metropolitana di Città del Messico saranno soggette a un livello elevato di controllo veterinario ufficiale, è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione nell'Unione dei cavalli che sono stati esportati temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle suddette manifestazioni equestri.
- (5) Per poter autorizzare la reintroduzione nell'Unione tra il dal 30 marzo e il 30 aprile 2017 di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami e a Città del Messico e per stabilire un modello di certificato sanitario destinato a tali cavalli registrati è necessario modificare la decisione 93/195/CEE.
- (6) La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).



- (7) La decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (8) Al fine di ospitare una manifestazione equestre del LG Global Champions Tour per un periodo di 30 giorni nel 2014, 2015, 2016, realizzata con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI), le autorità competenti cinesi hanno chiesto che una parte dell'area metropolitana di Shanghai sia riconosciuta come zona indenne da malattie equine.
- (9) Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi e al fine di disciplinare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in una determinata parte del territorio della Cina per un arco di tempo limitato, conformemente alle disposizioni della decisione 93/195/CEE, la Commissione ha adottato le decisioni di esecuzione 2014/127/UE ⁽²⁾, (UE) 2015/557 ⁽³⁾ e (UE) 2016/361 ⁽⁴⁾, che approvavano in via provvisoria la regione CN-2.
- (10) Le autorità competenti cinesi hanno chiesto che la regione CN-2 sia riconosciuta come zona indenne da malattie equine ai fini del LG Global Champions Tour 2017 che sarà realizzato con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI). Poiché la manifestazione avrà luogo alle stesse condizioni di polizia sanitaria e di quarantena applicabili nel 2014, nel 2015 e nel 2016, è opportuno adeguare la data nella colonna 15 della tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE per la regione CN-2 al fine di prevedere un'autorizzazione temporanea soltanto per tale zona.
- (11) Poiché l'area metropolitana di Città del Messico è una regione ad altitudine elevata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o taluni sottotipi dei virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e poiché si tratta di una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di due anni, è opportuno autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30 giorni nell'area metropolitana di Città del Messico dal 30 marzo 2017 al 30 aprile 2017. È necessario modificare la voce relativa al Messico nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— che hanno partecipato alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti d'America, e a Città del Messico, Messico, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione.»;

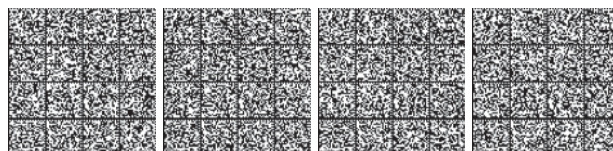
- 2) l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/127/UE della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 28).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/557 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 107).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/361 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 67 del 12.3.2016, pag. 57).



Articolo 2

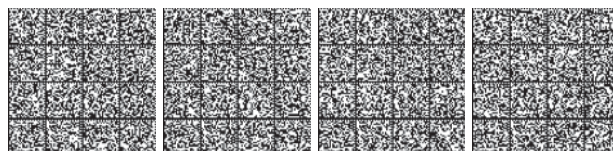
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

«ALLEGATO X

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni negli Stati Uniti d'America e in Messico ai fini della partecipazione a competizioni a Miami e nell'area metropolitana di Città del Messico

Certificato n.

Manifestazione:

Partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti d'America, e nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico

Paese terzo di spedizione: Messico ⁽³⁾/Stati Uniti d'America ⁽³⁾Ministero responsabile:
..... (inserire nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

- a) Numero del documento di identificazione:
- b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di provenienza)a:
(luogo di destinazione)per via aerea:
(numero del volo)

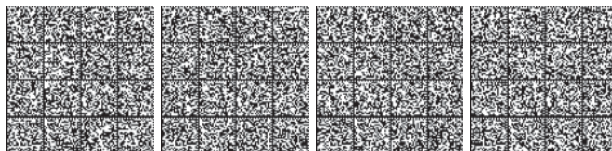
Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese terzo nel quale le malattie di seguito elencate sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina, morva, encefalomyelitis equina (tutte le forme, compresa l'encefalomyelitis equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽¹⁾;
- c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale operata ai sensi della normativa dell'Unione, nella parte di territorio del paese terzo ⁽²⁾, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore tranne che durante la competizione;
- e) proviene dal territorio di un paese terzo (ovvero, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, da una parte di esso) nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomyelitis equina venezuelana;
- ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
- iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

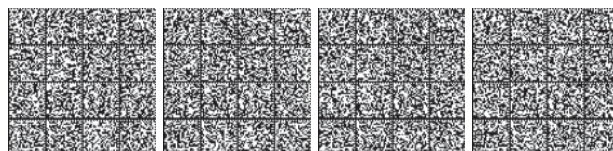


- f) non proviene dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo considerato, ai sensi della normativa dell'Unione, infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
- per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - per la rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
 - per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
- ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;
- h) proviene da un'azienda:
- i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ⁽³⁾; o
- ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:
- una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ⁽³⁾;
 - un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.19, punto B(2) del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾;
- i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei quindici giorni che precedono la presente dichiarazione.

IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:

- a) il cavallo è entrato nel territorio del Messico ⁽³⁾/degli Stati Uniti d'America ⁽³⁾ il ⁽⁴⁾;
- b) il cavallo è arrivato in Messico ⁽³⁾/negli Stati Uniti d'America ⁽³⁾ da uno Stato membro dell'Unione europea o dal Messico ⁽³⁾/dagli Stati Uniti d'America ⁽³⁾;
- c) per quanto può essere accertato, il cavallo non è stato costantemente fuori dall'Unione europea per 30 giorni o più, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato, e non è stato fuori dal Messico o dagli Stati Uniti d'America dal momento dell'uscita dall'Unione europea.

- V. Il cavallo sarà trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.



VI. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾

Nome in stampatello e qualifica.

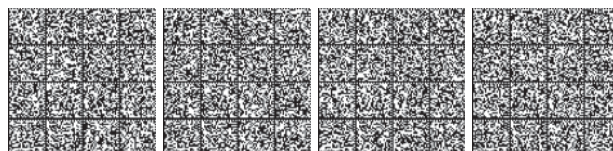
⁽¹⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽²⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽⁴⁾ Inserire la data di ingresso [gg/mm/aaaa].»



ALLEGATO II

La tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificata:

- 1) nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina, i termini «Valido dal 15 aprile al 15 maggio 2016» sono sostituiti dai termini: «Valido dal 20 aprile al 20 maggio 2017»;
- 2) nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione MX-1 del Messico, i termini «Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2016» sono sostituiti dai termini: «Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2017».

17CE0603

